

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Polizza Individuale Assistenza e Rimborso

*“Green Assistance e
Green Tech”*

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP Danni
- DIP Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
- Modulo proposta ove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, o ove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento: aprile 2026

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

RISERVATO

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: Green Assistance e Green Tech

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede:

- **Copertura Green Assistance** con prestazioni di Assistenza stradale e mobilità da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava;
- **Copertura Green Tech** al fine di tenere indenne l'Assicurato dalle perdite pecuniarie che questo subisca in conseguenza di Danno Parziale o Danno Totale alle Apparecchiature di Ricarica, di Hackeraggio o Attacco Informatico dei Sistemi Software di Bordo, di Danno Parziale alla Wallbox.



Che cosa è assicurato?

! **Copertura Green Assistance:** L'Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:

- Per tutta l'estensione territoriale dove opera la copertura: **Soccorso stradale, Invio di un tecnico specializzato per assistenza su Wallbox, Invio taxi per malfunzionamento Wallbox;**
- Per il solo territorio italiano: **Vettura in sostituzione;**
- Per eventi verificatisi a oltre 50 km dalla residenza in Italia dell'Assicurato: **Rientro o proseguimento del viaggio; Viaggio per il recupero del Veicolo riparato; Invio di autista; Spese di pernottamento in albergo; Abbandono legale; Anticipo di spese;**
- Per eventi avvenuti all'Estero: **Anticipo della cauzione; Anticipo di spese legali; Anticipo spese mediche; Invio pezzi di ricambio.**

! Copertura Green Tech:

1. Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

In caso di Sinistro per Danno Parziale o Danno Totale alle Apparecchiature di Ricarica, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il riacquisto delle stesse.

2. Ripristino Sistemi Software di Bordo

In caso di Sinistro per azione di Hackeraggio o Attacco Informatico che abbia colpito direttamente i Sistemi Software di Bordo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il ripristino o la reinstallazione dei Sistemi Software di Bordo.

3. Ripristino Wallbox

In caso di Sinistro per Danno Parziale alla Wallbox, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il ripristino del funzionamento della stessa.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:

- ✗ diversi da quadricicli o da autovetture che non rientrino nella categoria BEV/FCEV/EREV;
- ✗ di età superiore ai 10 anni;
- ✗ con targa non italiana o non immatricolati in Italia;
- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ che non siano di proprietà di un dipendente di Volkswagen Bank GmbH o Volkswagen Leasing GmbH.

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

Per la copertura Green Assistance

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;

! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;

Per la copertura Green Tech

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di danni:

1. Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

! causati dall'utilizzo di cavi o materiali non idonei alla ricarica del Veicolo.

2. Ripristino Sistemi Software di Bordo

! attività di Hackeraggio o, in generale, di Attacco Informatico che abbia colpito indirettamente il Veicolo.

3. Ripristino Sistemi Software di Bordo

! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi della Carta Verde, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- Per la *copertura Green Assistance*, in caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.
- Per la *copertura Green Tech*, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato, comprensivo di imposte assicurative, è annuale ed è calcolato in cifra fissa. I mezzi di pagamento ammessi sono carta di credito e bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato.

La copertura assicurativa avrà durata pari a 12 mesi. Alla scadenza si rinnova tacitamente per successivi periodi di 12 mesi, salvo disdetta di una parte da comunicarsi all'altra con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza.

Ad ogni eventuale rinnovo dell'Assicurazione, il pagamento del Premio dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di rinnovo esclusivamente attraverso il Portale One Affinity. Si precisa che qualora il Veicolo durante il periodo di copertura assicurativa raggiungesse l'età massima di 10 anni, l'Assicurato avrà diritto alle prestazioni fino alla fine dell'annualità assicurativa in corso, ma la copertura assicurativa non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso, e la restituzione all'Assicurato, eventualmente per il tramite del Contraente, del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: Green Assistance e Green Tech

Data: aprile 2026 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R. MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Per visionare i contenuti completi delle prestazioni si rinvia all'art. 2 della Sezione "Che cosa è assicurato" delle Condizioni di Assicurazione, pagina 1.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni. Non sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none">✘ i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);✘ i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;✘ i veicoli in locazione o a noleggio;✘ i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);✘ i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;✘ i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;✘ i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

Copertura Green Assistance:

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;

- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- ! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste dall'Assicurazione.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- i. eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- ii. eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni:

! Soccorso stradale: sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o Guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante e/o della ricarica e di riparazione o sostituzione dello pneumatico ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'Incidente Stradale, al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono inoltre escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

! Invio di un tecnico specializzato per assistenza su Wallbox: la prestazione non è operante su Wallbox in garanzia. Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione.

! Vettura in sostituzione: sono a carico dell'Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione; - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - la penalità risarcitoria danni e furto; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi. Sono in ogni caso esclusi i Sinistri imputabili a immobilizzi del Veicolo dovuti all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice e ad operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

! Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio: la prestazione in oggetto non è cumulabile con la prestazione "Spese di pernottamento in albergo".

! Invio di un autista: sono a carico dell'Assicurato i costi del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

! **Spese di pernottamento in albergo:** la prestazione in oggetto non è cumulabile con la prestazione “Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio”.

! **Abbandono legale:** qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato, altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere al pagamento.

! **Anticipo di spese:** la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

! **Anticipo della cauzione:** la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;

! **Anticipo di spese legali:** la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

! **Anticipo spese mediche:** la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

! **Invio pezzi di ricambio:** la prestazione è erogata a condizione che i pezzi di ricambio siano ancora in produzione e disponibili in Italia presso rivenditori o concessionari della casa costruttrice del Veicolo e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. L'Assicurato sostiene il costo dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali.

Copertura Green Tech:

1. Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

! La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

! Ad ogni Indennizzo relativo alle prestazioni oggetto dell'Assicurazione sarà applicata una Franchigia Assoluta di Euro 50,00 a Sinistro.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di danni:

! determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;

! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;

! causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.

2. Ripristino Sistemi Software di Bordo

! La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di:

! danni derivanti dalla perdita di dati, alle apparecchiature non stabilmente fissate al Veicolo o subiti dalle schede SIM anche se inserite al servizio di apparecchi assicurati;

! danni derivanti dalle attività di cui sopra avvenute per il tramite di piattaforme informatiche o strumentazioni o azioni di proprietà e/o compiute da enti/soggetti che esercitano l'attività di fornitori di servizi di riparazione e/o fornitura o gestione di software, comprese le case costruttrici e i concessionari;

! manomissione degli impianti o del software operata dall'Assicurato o da terzi con il consenso dell'Assicurato.

3. Ripristino Wallbox

! La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

! Ad ogni Indennizzo relativo alle prestazioni oggetto dell'Assicurazione sarà applicata una Franchigia Assoluta di Euro 50,00 a Sinistro.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di danni:

! conseguenti ad atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;

! conseguenti a terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, grandine, tempeste, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;

- ! conseguenti a sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza stradale e mobilità in caso di difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro ed avere un indennizzo per la perdita pecuniaria in conseguenza di Danno Parziale o Danno Totale alle Apparecchiature di Ricarica, di Hackeraggio o Attacco Informatico dei Sistemi Software di Bordo, di Danno Parziale alla Wallbox.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,77% calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare</p>

	lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il Contraente o Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.mawdy.it/media/tabella-oblio-oncologico.pdf.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il Contraente o Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente o Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente o Assicurato.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

Il presente DIP Aggiuntivo è stato redatto in 5 pagine per la particolarità del prodotto assicurativo cui si riferisce e per l'esigenza di elencare tutte le esclusioni regolate nelle Condizioni di Assicurazione.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 2
<u>INFORMATIVA ALL'ASSICURATO NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO</u>	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 12
Art. 2 Prestazioni	1 di 12
Art. 3 Massimali	6 di 12
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili	6 di 12
Art. 5 Esclusioni	6 di 12
Art. 6 Esclusione di compensazioni alternative	8 di 12
Art. 7 Esclusioni specifiche	8 di 12
Art. 8 Franchigia Assoluta	8 di 12
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 9 Estensione territoriale	8 di 12
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 10 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro	9 di 12
Art. 11 Liquidazione dell'Indennizzo	10 di 12
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 12 Premio dell'Assicurazione	10 di 12
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 13 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione -Rinnovo automatico - Clausola risolutiva espressa	10 di 12
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 14 Diritto di recesso dell'Assicurato	11 di 12
Art. 15 Diritto di recesso dell'Assicuratore	11 di 12
Art. 16 Diritto di surrogazione	11 di 12
Art. 17 Comunicazioni – Elezione di domicilio	11 di 12
Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	12 di 12
Art. 19 Altre assicurazioni	12 di 12
Art. 20 Cessione dei diritti	12 di 12
Art. 21 Prescrizione	12 di 12
Art. 22 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	12 di 12
Art. 23 Foro competente	12 di 12
Art. 24 Clausola Broker	12 di 12
ALLEGATO A – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	1 di 1
ALLEGATO B – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI	1 di 2

GLOSSARIO

Apparecchiature di Ricarica: dispositivi mobili in dotazione al Veicolo, quali cavi di alimentazione, carica batteria ed adattatori, utili alla ricarica del Veicolo presso Wallbox o Colonnina di Ricarica.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è coperto dall'Assicurazione; in particolare per la copertura Green Assistance il conducente del Veicolo, sia esso il Proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso; per la copertura "Green Tech" il Proprietario.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.

Attacco Informatico: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni ai Sistemi Software di Bordo.

Colonnina di Ricarica: dispositivo fisso che preleva energia elettrica da utenza elettrica non domestica e la trasmette, tramite cavo, alla batteria del Veicolo.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Danno Parziale: danneggiamento, a seconda della copertura assicurativa, delle Apparecchiature di Ricarica o della Wallbox in conseguenza di Furto, Incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, atto vandalico, tali da non renderne sicuro il loro utilizzo.

Danno Totale: danneggiamento delle Apparecchiature di Ricarica in conseguenza di Furto, Incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, atto vandalico, tali da rendere necessaria la loro sostituzione.

Estero: i Paesi dell'Unione europea (UE), esclusa l'Italia, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Franchigia Assoluta: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il mancato funzionamento degli organi e dei pezzi meccanici, elettronici o elettrici garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante o non funzionante in condizioni di sicurezza, a causa di rotture o malfunzionamenti imprevisi non dovuti ad un qualsiasi agente esterno.

Hackeraggio: attività di pirateria informatica perpetrata a danno di Sistemi Software di Bordo - al fine di sottrarre o alterare dati.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso durante l'utilizzo del Veicolo, che produca lesioni fisiche all'Assicurato, obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Massimale: limite massimo (a seconda della prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in ore/giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Portale One Affinity: la piattaforma online dell'intermediario, attraverso la quale può essere sottoscritta e rinnovata l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa.

Proprietario: persona fisica o giuridica proprietaria del Veicolo assicurato, che è dipendente di Volkswagen Bank GmbH o

Volkswagen Leasing GmbH.

Quarantena: isolamento, in appositi spazi, del Veicolo ad alimentazione elettrica, a seguito di Sinistro e di qualsiasi altro evento che comprometta il funzionamento in sicurezza della batteria, che consente il monitoraggio di parametri relativi a potenziali danni alla stessa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sistemi Software di Bordo: l'impianto di antifurto, il sistema di navigazione satellitare ed altri impianti di bordo gestiti da software, purché stabilmente fissati sul Veicolo.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate della pubblicazione EUROTAX BLU, o, se non presenti, in Quattroruote Professional (Insurance PRO).

Veicolo: il veicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, con targa italiana ed immatricolato in Italia da non più di 10 anni, che rientri in una delle seguenti categorie:

- BEV (Battery Electric Vehicle): autovettura dotata esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
- FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): autovettura dotata unicamente di motore elettrico con elettricità e generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie;
- EREV (Electric Range Extender Vehicle): autovettura elettrica a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare meccanicamente;
- quadriciclo a motore: veicolo a quattro ruote destinato al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie, capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h.

Wallbox: dispositivo fisso installato presso il domicilio dell'Assicurato, che preleva energia elettrica dall'utenza elettrica domestica e la trasmette, tramite cavo, alla batteria del Veicolo.

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi degli artt. 67-quater ss del D.Lgs. 206/2005 si informa che:

- (i) le informazioni relative al fornitore MAPFRE ASISTENCIA sono indicate nel DIP aggiuntivo Danni;
- (ii) le informazioni relative all'Assicurazione, qualificabile quale servizio finanziario ai sensi del Codice del Consumo, sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- (iii) le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, **il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale senza penali e senza dover indicare il motivo**, fermo restando il diritto di MAPFRE ASISTENCIA di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una comunicazione alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), o con le diverse modalità indicate all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione;
- (iv) le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate alla sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?" del DIP aggiuntivo Danni.

Si precisa che, ai sensi del Codice del Consumo, Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Per la copertura Green Assistance

L'Assicuratore si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, l'Assicuratore si impegna a:

- a) fornire le proprie prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti dall'Assicuratore all'Assistenza;
- c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
- d) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Per la copertura Green Tech

1) Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite pecuniarie che questo subisca in conseguenza di Danno Parziale o Danno Totale alle Apparecchiature di Ricarica.

In particolare, rimborsa all'Assicurato i costi da lui sostenuti per il riacquisto delle Apparecchiature di Ricarica, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

2) Ripristino Sistemi Software di Bordo

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite pecuniarie che questo subisca in conseguenza di malfunzionamento, blocco totale dovuti ad azione di Hackeraggio o Attacco Informatico.

In particolare, rimborsa all'Assicurato i costi da lui sostenuti per il ripristino o la reinstallazione dei Sistemi Software di Bordo, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

3) Ripristino Wallbox

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite pecuniarie che questo subisca in conseguenza di Danno Parziale alla Wallbox.

In particolare, rimborsa all'Assicurato i costi da lui sostenuti per il ripristino del funzionamento della Wallbox, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

Art. 2 – Prestazioni

Per la copertura Green Assistance

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 10 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1. a 2.6.d), alle condizioni e con i limiti indicati:

2.1 Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

- 1) Guasto;
- 2) Incidente Stradale;
- 3) foratura o scoppio dello pneumatico;
- 4) esaurimento della batteria;
- 5) esaurimento del carburante ed esaurimento della ricarica del Veicolo oppure errato rifornimento;

- 6) perdita o rottura delle chiavi;
- 7) Incendio,

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione oppure, in caso di esaurimento della ricarica, presso la Colonnina di Ricarica più vicina, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il costo del traino entro 30 km di tragitto solo andata.

L'eventuale eccedenza di costo per il traino resta a carico dell'Assicurato stesso.

Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle dieci tonnellate), quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o Guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante e/o della ricarica e di riparazione o sostituzione dello pneumatico ed ogni altra spesa di riparazione.

La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'Incidente Stradale, al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

2.2 Invio di un tecnico specializzato per assistenza su Wallbox

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un tecnico specializzato per Assistenza su Wallbox in conseguenza di suo malfunzionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il tecnico specializzato che ne ripristinerà la corretta funzionalità attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese sostenute per l'uscita del tecnico e la prima ora di manodopera, sino alla concorrenza del Massimale di Euro 100,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

La prestazione non è operante su Wallbox in garanzia.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione.

2.3 Invio taxi per malfunzionamento Wallbox

Qualora l'Assicurato, a seguito di malfunzionamento della Wallbox tale da non consentire la ricarica del Veicolo presso il proprio domicilio ed impossibilità di recarsi presso una Colonnina di Ricarica, necessiti di essere trasportato verso una destinazione a sua scelta, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un taxi.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi di una corsa del taxi entro il Massimale di Euro 50,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Vettura in sostituzione: prestazione fornita per il solo territorio italiano

a) In caso di Guasto

Qualora a seguito di traino del Veicolo danneggiato, organizzato dalla Struttura Organizzativa o disposto dalle autorità, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempiari ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell'autofficina mediante comunicazione scritta inviata via fax alla Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato metterà a sua disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, una vettura in sostituzione provvisoria di categoria "C" con chilometraggio illimitato per il tempo necessario per le riparazioni e comunque per una durata massima di 3 giorni consecutivi.

Per manodopera s'intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione quindi, tra l'altro, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l'utilizzo della vettura sostitutiva sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.

b) In caso di Quarantena

In caso di Quarantena, accertata dalla Struttura Organizzativa dietro presentazione della idonea documentazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato metterà a sua disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, una vettura in sostituzione provvisoria di categoria "C", ad alimentazione elettrica o - se non disponibile - di altra tipologia di propulsione, con chilometraggio illimitato, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo fino ad una durata massima di 7 giorni consecutivi.

c) In caso di Furto totale

In caso di Furto totale, regolarmente denunciato alle autorità competenti ed accertato dalla Struttura Organizzativa dietro presentazione della idonea documentazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato metterà a sua disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, una vettura in sostituzione provvisoria di categoria "C" con chilometraggio illimitato, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo fino ad una durata massima di 7 giorni consecutivi. Il periodo di utilizzo del Veicolo sarà esteso fino ad un massimo di 30 giorni complessivi in caso di acquisto da parte dell'Assicurato di una vettura nuova presso il concessionario venditore del Veicolo in garanzia.

In tutti i casi di cui alla lettera a), b) e c), sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.

Sono in ogni caso esclusi i Sinistri imputabili a immobilizzi del Veicolo dovuti all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice e ad operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

2.5 – PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA IN ITALIA DELL'ASSICURATO

2.5.a) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il tempo necessario per la riparazione del Veicolo superi 8 ore di manodopera, in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell'autofficina mediante comunicazione scritta inviata via fax alla Struttura Organizzativa, e sia previsto un tempo di immobilizzo superiore a 2 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli occupanti del Veicolo, in alternativa, un biglietto di viaggio per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio o di proseguire il viaggio, tenendo l'Assicuratore a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del Massimale di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo 2.5.d).

2.5.b) Viaggio per il recupero del Veicolo riparato

In caso di Guasto, qualora l'Assicurato e gli occupanti del Veicolo abbiano raggiunto il proprio domicilio o proseguito il viaggio usufruendo della prestazione di cui al precedente punto 2.5.a), la Struttura Organizzativa porrà a disposizione dell'Assicurato o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio al fine di consentire il recupero del Veicolo riparato.

2.5.c) Invio di autista

Qualora

- il conducente sia impossibilitato alla guida in caso di Infortunio; o
- si sia verificato il decesso del conducente;

e in ogni caso nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni oggettive, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve, tenendo l'Assicuratore a proprio carico i relativi costi.

L'invio di un autista da parte della Struttura Organizzativa è subordinato alla condizione che il Veicolo sia in buono stato, in grado di circolare in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada o della normativa localmente applicabile. In caso contrario, le effettive condizioni del Veicolo dovranno essere obbligatoriamente segnalate al momento della richiesta di Assistenza e la Struttura Organizzativa si riserva il diritto di non erogare la prestazione finché non vengano effettuate sul posto le necessarie riparazioni al Veicolo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

2.5.d) Spese di pernottamento in albergo

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il tempo necessario per la riparazione del Veicolo superi 8 ore di manodopera, in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell'autofficina mediante comunicazione scritta inviata via fax alla Struttura Organizzativa, e sia previsto un tempo di immobilizzo superiore a 2 giorni, e qualora l'Assicurato non intenda usufruire della prestazione di cui al punto precedente 2.5.a) "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio",

la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare per l'Assicurato e per gli occupanti del Veicolo il soggiorno in un albergo in loco sino al termine delle riparazioni, tenendo l'Assicuratore a proprio carico i soli costi di pernottamento e prima colazione sino alla concorrenza del Massimale di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo complessivo per tutte le persone coinvolte, con il limite di Euro 70,00 per persona e per notte. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al precedente punto 2.5.a).

2.5.e) Abbandono legale

Nel caso in cui, a seguito di un Sinistro, il Valore Commerciale residuo del Veicolo assicurato sia inferiore al costo di riparazione di esso, su richiesta dell'Assicurato e dietro invio di perizia tecnica attestante che il valore del Veicolo ne giustifichi l'abbandono e la conseguente rottamazione, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione dell'abbandono legale e della demolizione in loco. Nel caso in cui non fosse possibile demolire il Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione del trasporto del Veicolo stesso al di fuori dei confini dello stato in cui si trova, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Al momento della consegna del Veicolo, l'Assicurato dovrà produrre la seguente documentazione:

- preventivo di riparazione, perizia e altro documento comprovante il Sinistro;
- libretto di circolazione in originale del Veicolo;
- foglio complementare/certificato di proprietà in originale del Veicolo;
- targhe del Veicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato dovrà fornire l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario del Veicolo al PRA (fotocopia della carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia);
- auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
- comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Al momento della richiesta della prestazione, l'Assicurato sarà comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà all'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il Veicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell'Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso. Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.

2.5.f) Anticipo di spese

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente Stradale o Furto, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa gli farà pervenire un importo fino a un Massimale di Euro 2.000,00. La prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria, inviando copia delle fatture da pagare, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione

dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 3 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

2.6 PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO

2.6.a) Anticipo della cauzione

In caso di fermo giudiziario, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto l'importo della cauzione penale o civile fino alla concorrenza di un Massimale di Euro 5.000,00.

La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 3 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

2.6.b) Anticipo di spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino alla concorrenza di un Massimale di Euro 1.000,00.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 3 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

2.6.c) Anticipo spese mediche

In caso di ricovero per Infortunio o Malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa anticiperà all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere entro il limite di un Massimale di Euro 2.000,00.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 3 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

2.6.d) Invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di un Sinistro verificatosi all'Estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il Veicolo assicurato in condizioni di viaggiare, la Struttura Organizzativa provvederà alla spedizione degli stessi, a condizione che siano ancora in produzione e disponibili in Italia presso rivenditori o concessionari della casa costruttrice del Veicolo e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. È ad esclusivo carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali, mentre restano a carico dell'Assicuratore i costi di spedizione aerea dei pezzi di ricambio, che saranno messi a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

Per la copertura Green Tech

1) Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

In caso di Sinistro per Danno Parziale o Danno Totale alle Apparecchiature di Ricarica, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il riacquisto delle stesse, **nei limiti del Massimale di cui al successivo art. 3.**

La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

2) Ripristino Sistemi Software di Bordo

In caso di Sinistro per azione di Hackeraggio o Attacco Informatico che abbia colpito direttamente i Sistemi Software di Bordo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il ripristino o la reinstallazione dei Sistemi Software di Bordo, **nei limiti del Massimale di cui al successivo art. 3.**

La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

3) Ripristino Wallbox

In caso di Sinistro per Danno Parziale alla Wallbox, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari ai costi sostenuti per il ripristino del funzionamento della stessa, **nei limiti del Massimale di cui al successivo art. 3.**

La prestazione può essere richiesta ed erogata una sola volta, per un numero massimo di 1 Sinistro per annualità di copertura assicurativa.

Art. 3 – Massimali

Per la copertura Green Assistance

Le prestazioni saranno erogate dall'Assicuratore entro i Massimali indicati nell'art. 2, dal punto 2.1 al punto 2.6.d).

Per la copertura Green Tech

1) Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale per anno assicurativo e per Sinistro di Euro 350,00.

2) Ripristino Sistemi Software di Bordo

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale per anno assicurativo e per Sinistro di Euro 1.000,00.

3) Ripristino Wallbox

L'Indennizzo sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il Massimale per anno assicurativo e per Sinistro di Euro 600,00.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;
- i veicoli in locazione o a noleggio;
- i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
- i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

Per la copertura Green Assistance

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- ! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;

- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- ! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste dall'Assicurazione.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

1. eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
2. eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Per la copertura Green Tech

1) Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di danni:

- causati dall'utilizzo di cavi o materiali non idonei alla ricarica del Veicolo;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.

2) Ripristino Sistemi Software di Bordo

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di:

- danni derivanti dalla perdita di dati, alle apparecchiature non stabilmente fissate al Veicolo o subito dalle schede SIM anche se inserite al servizio di apparecchi assicurati;
- danni derivanti dalle attività di cui sopra avvenute per il tramite di piattaforme informatiche o strumentazioni o azioni di proprietà e/o compiute da enti/soggetti che esercitano l'attività di fornitori di servizi di riparazione e/o fornitura o gestione di software, comprese le case costruttrici e i concessionari;
- attività di Hackeraggio o, in generale, di Attacco Informatico che abbia colpito indirettamente il Veicolo;
- manomissione degli impianti o del software operata dall'Assicurato o da terzi con il consenso dell'Assicurato.

3) Ripristino Wallbox

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di danni:

- conseguenti ad atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- conseguenti a terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, grandine, tempeste, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- conseguenti a sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione.

Art. 6 – Esclusione di compensazioni alternative

Per la copertura Green Assistance

Qualora l'Assicurato non usufruisca, totalmente o parzialmente, di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione o usufruisca di servizi corrispondenti alle prestazioni previste dall'Assicurazione senza preventivo contatto e richiesta alla Struttura Organizzativa o comunque non autorizzate da questa, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 7 – Esclusioni specifiche

Per la copertura Green Assistance

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell'art. 2 della Sezione "Cosa è assicurato".

Art. 8 – Franchigia Assoluta

Per la copertura Green Tech

1) Riacquisto cavi ed accessori di ricarica

Ad ogni Indennizzo relativo alle prestazioni oggetto dell'Assicurazione sarà applicata una Franchigia Assoluta di Euro 50,00 a Sinistro.

2) Ripristino Wallbox

Ad ogni Indennizzo relativo alle prestazioni oggetto dell'Assicurazione sarà applicata una Franchigia Assoluta di Euro 50,00 a Sinistro.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 9 – Estensione territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi della Carta Verde, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro

Per la copertura Green Assistance

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia
800 122904
 dall'Estero
+39 015 2559577

In ogni caso dovrà comunicare:

- ! Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- ! Dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- ! Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- ! Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- ! prestazioni richieste;
- ! Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo.

La Struttura Organizzativa, per erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato; a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

Per la copertura Green Tech

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) verbale rilasciato dalle Autorità competenti in caso di Sinistro dovuto a Furto, Incendio o atto vandalico;
- c) perizia attestante il danno in caso di Sinistro dovuto ad eventi naturali;
- d) foto comprovanti l'evento che ha causato il Sinistro;
- e) giustificativi, con evidenza dell'importo e del bene riacquistato, relativi ai costi sostenuti per:

- 1) **Riacquisto cavi ed accessori di ricarica**
 - il riacquisto delle Apparecchiature di Ricarica;
- 2) **Ripristino Sistemi Software di Bordo**
 - il ripristino e/o reinstallazione dei Sistemi Software di Bordo;
- 3) **Ripristino Wallbox**
 - il ripristino del funzionamento della Wallbox;

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 11 – Liquidazione dell'Indennizzo

Per la copertura Green Tech

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o di liquidazione, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 10. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del modulo di rimborso debitamente firmato e compilato.

Il modulo di rimborso dovrà essere restituito dall'Assicurato all'Assicuratore, debitamente compilato e firmato, a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com; in alternativa, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it oppure di raccomandata, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 12 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, comprensivo di imposte assicurative, è annuale ed è calcolato in cifra fissa.

I Premi per ogni Veicolo assicurato sono indicati nel Certificato di Assicurazione.

I mezzi di pagamento ammessi sono carta di credito e bonifico bancario.

In entrambi i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione attraverso il Portale One Affinity.

L'Assicurazione è stipulata al momento del versamento del Premio ed avrà effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno del versamento del Premio in caso di carta di credito oppure dalle ore 24:00 del giorno di valuta del destinatario in caso di bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del:

- 12,50% per la copertura Green Assistance;
- 21,25% per la copertura Green Tech.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 13 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione - Rinnovo automatico - Clausola risolutiva espressa

L'Assicurazione **decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato**, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

L'Assicurazione:

- a. **ha una durata pari a 12 mesi**
- b. **alla scadenza si rinnova tacitamente per successivi periodi di 12 mesi, salvo disdetta di una parte da comunicarsi all'altra con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, con le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".**

Ad ogni eventuale rinnovo dell'Assicurazione, il pagamento del Premio dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di rinnovo esclusivamente attraverso il Portale One Affinity. **Ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Contraente non effettui il pagamento entro questo termine, l'Assicurazione si intende risolta immediatamente ed automaticamente a decorrere dalla data di rinnovo della stessa, a seguito di semplice comunicazione da parte dell'Assicuratore all'Assicurato.**

Si precisa che qualora il Veicolo durante il periodo di copertura assicurativa raggiungesse l'età massima di 10 anni, l'Assicurato avrà diritto alle prestazioni fino alla fine dell'annualità assicurativa in corso, ma la copertura assicurativa non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 14 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Tale recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata di comunicazione di recesso.

All'Assicurato sarà restituito, eventualmente per il tramite del Contraente, il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Art. 15 – Diritto di recesso dell'Assicuratore

Laddove applicabile, dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata o della PEC con cui si comunica il recesso, con conseguente impossibilità di raccogliere nuove adesioni all'Assicurazione, ferma restando la validità della copertura assicurativa fino alla rispettiva scadenza per le adesioni effettuate fino a quel momento.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 16 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente Stradale l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 17 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato o del Contraente relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: tender@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo:

Per la copertura Green Assistance

assistenza@mawdy.com

Per la copertura Green Tech

ufficio.liquidazione@mawdy.com

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 18 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 19 – Altre assicurazioni

In caso di Sinistro, qualora esistessero altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, l'Assicurato deve dare avviso ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, nel rispetto dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 20 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 21 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 24 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario assicurativo AON S.p.A. *Insurance & Reinsurance*; con sede in *Via Calindri, 6 – 20143 Milano*, Partita IVA 11274970158, iscritto alla Sezione B - Broker del RUI al n. B000117871. Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente. Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data. Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso. Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

**ALLEGATO A – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE n° <nr.>
GREEN ASSISTANCE e GREEN TECH****CONTRAENTE**

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVACaratteristiche

Marca: «MARCA»

Modello: «MODELLO»

Targa: «TARGA»

Data prima imm.ne: «DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 q.li**PREMI**

Il Premio, unico ed anticipato, comprensivo di imposte assicurative, è annuale ed è calcolato in cifra fissa.

Copertura	Premio imponibile	Imposte	Contributo Finanziaria 2026	Premio lordo*
Green Assistance	€	€	- €	€
Green Tech	€	€	/	€
Totale	€	€	- €	€

* il premio relativo alla copertura Green Assistance risulta decurtato del Contributo Assicuratore all'aliquota previsto della legge Finanziaria 2026.

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione

dalle ore 24.00 del «DATA»

Scadenza dell'Assicurazione

alle ore 24 del «DATA»

Durata

«12 MESI»

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

ALLEGATO B – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi

	<p>resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.